

INFRAGRUPPO**Gestione accentrata:
contratti equiparati
ai crediti «a breve»**

Marcello e Pozzoli - pagina 14

Contratti di gestione accentrata equiparati ai crediti a breve termine

In caso di vincoli all'uso delle risorse i crediti sono iscritti e trattati come immobilizzazioni

Raffaele Marcello
Matteo Pozzoli

I rapporti "infragrupo" sono un tema considerato (esplicitamente o implicitamente) sia nel Codice civile sia nei principi contabili nazionali. Con le modifiche apportate alla normativa contabile e ai principi contabili nazionali sono registrabili novità in materia di cash pooling nonché di esposizione, rilevazione e misurazione delle operazioni interne al gruppo.

CASH POOLING

A fronte delle novità apportate ai principi, una delle tematiche di maggior interesse è sicuramente, il trattamento contabile dedicato ai contratti di gestione accentrata della tesoreria (cash pooling). Le nuove disposizioni dell'Oic 14, Disponibilità liquide, giungono alla conclusione di equiparare - nella normalità dei casi - tali disponibilità a crediti a breve termine nel bilancio delle società partecipanti. In questa prospettiva, è previsto che le disponibilità siano inserite in una apposita voce della classe CIII «Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni», denominata «attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria» con indicazione della controparte (per esempio controllante, controllata). Il principio contabile, per rendere possibile l'integrazione del model-

lo di stato patrimoniale, richiama l'articolo 2423-ter, comma 3 del Codice civile per il quale una voce deve essere aggiunta, qualora il suo contenuto non sia ricompreso nelle altre voci esplicitamente indicate. Vale la pena ricordare che l'integrazione si rende necessaria, nel caso in cui gli importi interessati siano rilevanti nella prospettiva della società che predispose il bilancio.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Laddove vi siano vincoli all'utilizzo delle risorse e, quindi, i termini di esigibilità a breve non siano soddisfatti, i crediti sono iscritti (e trattati) come immobilizzazioni finanziarie. Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni dovrebbero essere imputate in voci specifiche anch'esse introdotte per tramite dell'utilizzo dell'articolo 2423-ter, comma 3 del Codice civile. I debiti generati dai contratti di cash pooling sono classificati "normalmente" come debiti.

GLI APPORTI DEI SOCI

I finanziamenti infragrupo sono altra tematica particolarmente frequente, oggetto delle ultime modifiche e considerata in diversi principi contabili. Anzitutto, occorre verificare quando i finanziamenti effettuati dai soci (anche di minoranza) rappresentino per la società che li riceve un finanziamento o un investimento. Il discrimine è costituito non dalle condizioni del finanziamento, bensì dal fatto che vi sia un diritto in capo al socio, previsto contrattualmente, alla restituzione delle somme versate (Oic 19, Debiti). Per tale motivo, il documento «Patrimonio netto» di Cndcec e Confindustria evidenzia l'opportunità che il socio indichi, al più tardi nel momento in cui versa, mediante comunicazione scritta inviata alla società o dichia-

razione resa nel consiglio di amministrazione o in assemblea la natura del finanziamento.

Per quanto rileva l'aspetto espositivo, i finanziamenti dei soci sono inclusi nella voce D3 «Debiti verso soci per finanziamenti», indipendentemente dal fatto che il socio sia persona fisica o giuridica.

I debiti verso imprese controllanti di cui alla voce D11 sono nella sostanza debiti di natura commerciale. Nel caso in cui i prestiti infragrupo siano effettuati a condizioni non di mercato (per esempio i prestiti infruttiferi), occorre considerare se gli stessi - nella logica del principio della rilevanza - debbano essere contabilizzati con il criterio del costo ammortizzato. Ancora, in ragione del fatto che le società consolidate sono per tale fatto parti correlate, i prestiti non conclusi a normali condizioni di mercato sono indicati nella nota integrativa «precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni» (articolo 2427 del Codice civile).

OPERAZIONI IN VALUTA

Per quanto concerne le operazioni in valuta, la principale modifica dell'Oic 26 - considerato che il legislatore ha "adeguato" di fatto la normativa alla classificazione tra poste monetarie e non monetarie già inclusa precedentemente nel Principio - consiste nel prevedere che le coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili tramite strumenti finanziari non derivati (disponibilità, crediti o debiti in valuta) siano contabilizzate, soddisfatte talune condizioni, come previsto dall'Oic 32 per le coperture del rischio di cambio tramite strumenti finanziari derivati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PUNTI
CHIAVE**

Cash pooling

I crediti sono inseriti in apposita voce della classe CIII «Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni», denominata «Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria» con indicazione della controparte (per esempio controllante, controllata). Se i termini di esigibilità a breve non sono soddisfatti, i crediti sono iscritti come immobilizzazioni finanziarie. I debiti che sono generati dai contratti di cash pooling sono classificati "normalmente" come debiti.

Rapporti infragruppo

I versamenti dei soci sono finanziamenti quando esiste un diritto in capo al socio previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate. I finanziamenti dei soci sono inclusi nella voce D3 «Debiti verso soci per finanziamenti», indipendentemente

dal fatto che il socio sia persona fisica o giuridica. I finanziamenti infragruppo effettuati a condizioni non di mercato possono, se soddisfatte le condizioni per l'applicazione, essere contabilizzati con il criterio del costo ammortizzato. I prestiti infragruppo - se non conclusi a normali condizioni di mercato - sono indicati nella nota integrativa in quanto soggetti all'informativa delle operazioni con parti correlate.

Operazioni in valuta

Le poste in valuta sono distinte tra poste monetarie e poste non monetarie. Le previsioni dell'Oic 32 in materia di copertura del rischio attraverso strumenti finanziari derivati sono estese alle coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili tramite strumenti finanziari non derivati, quali disponibilità, crediti o debiti in valuta.

